

Nei giorni scorsi, dopo l'adozione del DPCM 26 aprile 2020 e le relative indicazioni interpretative da parte del Governo, sono state adottate da parte di molti Sindaci sparsi in tutto il territorio nazionale, ordinanze contenenti disposizioni in contrasto con quanto espressamente sancito dal Governo Nazionale in materia di svolgimento dell'attività motoria e sportiva individuale.

Tali ordinanze, infatti, hanno precluso l'accesso a spiagge, ad ambienti montani in quota, o l'accesso all'*intero territorio comunale* da parte di non residenti, per lo svolgimento di attività motoria o sportiva individuale.

Questi divieti hanno ripercussioni rilevanti sulla limitazione delle libertà individuali e costituzionali dei cittadini, mentalmente e fisicamente provati da questi oltre due mesi di confinamento forzato, finora nella larga maggioranza dei casi, rispettato, nella consapevolezza dell'interesse nazionale ed individuale.

Noi, in qualità di praticanti ed appassionati degli sport all'aria aperta (sport acquatici, e sport legati alla montagna), residenti in Comuni ove non è possibile la pratica di tali sport, vediamo particolarmente lesi i nostri diritti.

Ora, però, con questa lettera intendiamo esprimere il nostro ampio dissenso nei confronti di queste ordinanze sindacali, per i seguenti motivi:

- 1) Riteniamo estremamente deprecabile l'adozione di provvedimenti normativi a livello locale, non coerenti, ed anzi contrastanti, con quelli adottati a livello nazionale, tanto più in una fase delicata per il paese come quella che stiamo vivendo, che richiede chiarezza ed univocità da parte di chi deve dettare le norme da seguire, ed unità di intenti da parte di tutti gli organi istituzionali. Queste ordinanze, come già le ordinanze di alcune regioni nella cosiddetta fase 1 della pandemia da Coronavirus, confondono la cittadinanza, in quanto creano anarchia e disomogeneità a livello legislativo, e delegittimano le istituzioni nazionali. I sindaci che le hanno adottate non si rendono conto che, così facendo, rischiano loro stessi di essere delegittimati in questo pericoloso gioco di mancato rispetto reciproco tra istituzioni dello stato.
- 2) L'articolo 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000, testualmente, recita: *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere **esclusivamente locale** le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...) Negli altri casi, l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali."*

La norma in esame, citata in diverse Ordinanze sindacali, esclude, e non legittima, la competenza del Sindaco.

E' altrettanto palese che non ricorrono nemmeno i presupposti di cui all'articolo 54, cc. 4 e 4 bis, del medesimo D.lgs. 267/2000, dal momento che i commi fanno riferimento *"a gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana"*, ovvero i provvedimenti devono essere *"diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione"* (incolumità pubblica), o *"diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità"* (sicurezza urbana).

L'articolo 1 lett. d) del DPCM 26/4/2020, limita la potestà dei sindaci, in relazione alla gestione della pandemia, disponendo quanto segue: *"E' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera"*.

Quindi, la chiusura integrale del territorio comunale, peraltro in relazione solo a *determinate categorie di cittadini (i non residenti, o i non domiciliati nel Comune)*, disposta da alcune ordinanze, non sembra rientrare in tale fattispecie. Anche la chiusura di tratti di spiagge molto estese, a chi pratica attività sportive o motorie *individuali*, non sembra coerente con la norma nazionale.

- 3) Non si comprendono i presupposti scientifici di tali ordinanze, né si comprendono quali ulteriori elementi di valutazione possano essere in possesso dei Sindaci che le hanno emesse, atteso che, attraverso gli studi prodotti dal CONI agli organi competenti, è stato dimostrato come gli sport individuali da noi praticati siano, intrinsecamente, a rischio di contagio pressoché nullo. Il DPCM 26/4/2020, e le successive indicazioni del Viminale, nei loro contenuti, si sono basate proprio su queste basi scientifiche, e sulle valutazioni del Comitato Tecnico-Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile.
- 4) Non risulta accettabile che le Ordinanze possano essere state emesse nel timore, a priori e generalizzato, del verificarsi di assembramenti da parte dei praticanti di sport o attività motoria individuale. Premesso che, in larga maggioranza, la cittadinanza del nostro paese ha sinora mostrato senso di responsabilità nell'affrontare la questione, il timore di assembramenti avrebbe dovuto giustificare l'adozione delle ordinanze non in maniera generalizzata, ma solo in relazione a specifiche aree che per estensione ridotta o morfologia, non possono che ospitare un numero estremamente ridotto di praticanti. Sicuramente, non è questo il caso di litorali o territori montani ampi, in cui in genere i praticanti possono disperdersi. Va anche evidenziato che dal momento che il DPCM 26/4/2020 consente la pratica solo individuale, è da escludersi la possibilità di avere familiari o accompagnatori al seguito.
- 5) Alcune ordinanze di determinati Comuni hanno limitato l'accesso ai territori montani superiori ad una determinata quota, per l'ipotesi che si verificano incidenti ai praticanti di attività motoria o sport individuali. Tali limitazioni appaiono esulare del tutto dalle prerogative dei Comuni. Qualora il problema si ponga solo a tali quote, e ne dubitiamo, avrebbe dovuto intervenire in maniera omogenea su tutto il territorio montano nazionale il legislatore statale, che invece non ha ritenuto di imporre limitazioni in tal senso.

Pertanto, manifestiamo il nostro dissenso in relazione ai provvedimenti adottati, e chiediamo l'intervento degli organi competenti, a difesa dei diritti costituzionali dei cittadini, nel timore, peraltro, che le stesse possano essere prorogate anche dopo la data del 18 maggio 2020.

Cogliamo, infine, l'occasione per esprimere il nostro plauso ai Sindaci (non pochi), che dimostrando razionalità e buon senso, non hanno voluto porre limiti ulteriori a quelli disposti dalle norme nazionali.